

Allegato "A"

STATUTO della "Professione tennis Park Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata"

Articolo 1 - Denominazione

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 36/2021, una società a responsabilità limitata denominata

"Professione tennis Park società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata", in breve "Professione tennis Park S.S.D. a r.l".

Articolo 2 - Scopo

1. La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CIO, del CONI e dell'UISP (Unione Italiana Sport per Tutti).

2. La società è affiliata all'UISP e può altresì affiliarsi, con Delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altri Enti e Federazioni sportive riconosciute dal CONI per particolari attività.

3. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà pertanto:

1. organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il

perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse con particolare, ma non esclusivo riferimento, alle discipline del tennis, padel, paddle;

2. organizzare o promuovere la partecipazione ad iniziative sportive, nazionali ed internazionali;
3. organizzare attività motorie adattate e offrire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
4. svolgere attività diverse da quelle sportive che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, quali, a mero titolo esemplificativo:
 - a) gestire impianti sportivi e ricreativi polivalenti curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esclusivamente esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi, la realizzazione di interventi di manutenzione, la gestione dei relativi rifiuti la realizzazione di servizi di relativa custodia;
 - b) promuovere attività di turismo sociale offrendo ogni servizio ad esso strumentale come servizi di trasporto, gestione di campeggi, ostelli, rifugi e strutture di turismo rurale;
 - c) promuovere iniziative culturali e ricreative per il migliore utilizzo del tempo libero da parte dei tesserati e della collettività anche attraverso l'organizzazione di eventi;
 - d) progettare, costruire o ristrutturare, in economia e mediante appalto, impianti sportivi, strutture ricettive, ricreativi e culturali;
 - e) svolgere attività di editoria di libri, riviste, opuscoli, ecc. inerenti allo scopo sociale;

- f) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli e marchi, direttamente o a mezzo terzi;
- g) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che promuovono attività sportiva agonistica;
- h) svolgere attività formative nel campo sportivo, ambientale e nei settori di attività previsti dal presente Statuto.

4. La società potrà inoltre compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari, immobiliari, finanziarie, inclusi il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio e di terzi, se nell'interesse sociale, l'assunzione di rappresentanze, concessioni e rapporti di agenzia, l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società o imprese aventi oggetto affine o connesso al proprio e tutte le altre attività che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385; quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n.39; le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro successive modificazioni, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società. Per lo svolgimento di attività riservate per legge agli iscritti a particolari albi professionali la società si avvarrà della collaborazione di professionisti all'uopo convenzionati.

6. La società opera in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, facendosi

portavoce delle istanze del movimento sportivo, promuovendo iniziative e partecipando ad appalti per la gestione di impianti sportivi pubblici. La società opera altresì in collaborazione con la UISP e gli eventuali ulteriori Enti affilianti e con le organizzazioni del privato sociale che operano in ambiti di intervento affini ai propri.

Articolo 3 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Calenzano (Firenze), all'indirizzo risultante al Registro delle Imprese. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie o uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

2. Il Consiglio di Amministratore, o Amministratore Unico, attiva l'elenco dei soci in cui indicare il domicilio, numero di telefono, fax, posta elettronica dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società di cui cura l'aggiornamento su istanza dei diretti interessati.

Articolo 4 - Durata

1. La durata della società è stabilita dall'Atto Costitutivo sino al 31 dicembre 2060, potrà essere prorogata o anche sciolta anticipatamente per deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5 - Capitale

1. Il capitale sociale è di €. 30.000,00 (trentamila/00).

2. Il capitale sociale è diviso in tante quote quanti sono i soci, costituite, per espressa pattuizione, da un ammontare multiplo di un centesimo e in ogni caso non inferiore

a un centesimo.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt.2481 e seguenti del Codice civile, in quanto compatibili con il divieto di distribuzione di utili anche in forma indiretta.

4. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice civile. In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.

5. Nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'assemblea, se riunita con la presenza di tutti i soci, può deliberare in materia anche se la relazione degli amministratori e le eventuali osservazioni del collegio sindacale non siano state preventivamente depositate presso la sede della società nei termini di legge, purché tutti i soci dichiarino in assemblea di ritenersi sufficientemente informati.

6. I soci potranno effettuare prestiti infruttiferi a favore della società, eventualmente da imputarsi anche in conto di futuri aumenti di capitale. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 del Codice civile ed in particolare detto rimborso potrà essere eseguito nel limite delle eccedenze di disponibilità finanziaria rispetto ai debiti sociali, così come risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta ed aggiornata.

7. In ottemperanza al divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale, è sancita la non rivalutabile delle quote sociali e la intrasmissibilità delle medesime, fatta eccezione per le ipotesi di morte o scioglimento dei soci persone giuridiche.

Articolo 6 - Soci

1. L'assemblea dei soci può consentire, in sede di delibera di aumento del capitale sociale, l'ingresso di nuovi soci, sia persone fisiche che enti, quando detta partecipazione risulti utile al perseguimento delle finalità statutarie. La delibera viene adottata a maggioranza.

Articolo 7 – Recesso ed esclusione del socio

1. Il diritto di recesso spetta ai soci nei casi previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 2473 e 2497 quater del Codice civile, nonché ai soci dissenzienti rispetto a delibere inerenti all'affiliazione a determinati organismi sportivi o la promozione di determinate attività sportive nonché in caso di consenso unanime dei soci.

2. Al socio receduto sarà rimborsato il solo valore nominale della quota non applicandosi quindi la disciplina di cui al terzo comma dell'art. 2473 c.c.

3. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato

il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nell'elenco dei soci.

4. L'esclusione è deliberata nei casi previsti dalla legge e dall'ordinamento sportivo da almeno i nove decimi (9/10) dei soci. Gli Amministratori, entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione della delibera nel libro delle decisioni dei soci, comunicano al socio escluso l'esito della delibera mediante lettera raccomandata.

5. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle generalità del socio escluso e la motivazione della esclusione. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione da parte del socio; entro lo stesso termine il socio può fare opposizione dinanzi al Tribunale, il quale può sospendere l'esclusione. I soci esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione esclusivamente al suo valore nominale.

Articolo 8 – Decisioni dei Soci

1. L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti e dissenzienti, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2377, 2378 e 2379 del Codice civile.

2. L'assemblea è competente a deliberare sui seguenti ordini del giorno:

1) programmazione delle attività;

2) approvazione del bilancio e della relazione sulle attività espletate da cui si evinca il raggiungimento delle finalità sportive dilettantistiche, il coinvolgimento dei tesserati nelle attività promosse ed eventualmente l'impatto sociale delle attività organizzate;

3) elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore

unico;

4) eventuale riconoscimento e quantificazione di indennità di carica ai componenti del Consiglio di Amministrazione, anche a solo ad alcuni di loro, ovvero all'Amministratore unico nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili;

5) modifiche dello statuto;

6) scioglimento della società e devoluzione del patrimonio residuo.

3. L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Il termine può essere prorogato fino a centottanta giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione.

4. Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito della Regione in cui ha sede la società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione. Le assemblee possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero prevedere l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

5. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dall'adunanza, al loro domicilio, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dall'elenco soci.

6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

7. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti regolarmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

8. Anche senza alcuna formalità di convocazione sarà comunque valida qualsiasi assemblea, comunque riunita, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

9. Ogni socio ha diritto al voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.

10. Possono intervenire all'assemblea, tutti i soci risultanti dal Registro delle imprese.

Articolo 9 – Il presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono eletti dall'Assemblea dei Soci ed hanno la rappresentanza legale della società. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato anche con potere di rappresentanza legale.

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dall'Assemblea.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita e ha numero legale per deliberare,

dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità della discussione.

5. Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto dal Notaio scelto dall'Assemblea.

6bis. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote.

Articolo 10 - Quorum assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese con le maggioranze previste dall'art. 2479 e ss. del Codice civile, col voto favorevole della maggioranza delle quote sociali.

2. Le deliberazioni assunte in conformità alla legge e al presente statuto vincoleranno tutti i soci ancorché non intervenuti e/o dissenzienti.

Articolo 11 - Amministrazione e rappresentanza

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un numero massimo di cinque membri, anche non soci, secondo quanto determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, con poteri congiunti e/o disgiunti.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono eletti dall'Assemblea dei Soci ed hanno la rappresentanza legale della Società. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato anche con potere di rappresentanza legale.

3. Il mandato elettivo dura quattro anni e l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti. Non possono essere eletti quanti si trovino in cause di incompatibilità previste anche dall'ordinamento sportivo.

4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, l'Assemblea dei soci provvede a sostituirli.

5 Se, per dimissioni o per altre cause, viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intende decaduto l'intero Consiglio e, entro il termine di dieci giorni, il Presidente uscente o i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi organismi. In caso di mancata convocazione entro i predetti termini, l'Assemblea dovrà essere convocata dal Socio di maggioranza, con le stesse modalità e negli stessi termini.

6 Il Consiglio, su proposta del Presidente, può eleggere fra i propri membri un Vicepresidente e nominare un Segretario, anche estraneo all'organismo stesso.

7. Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altra/e, purché nella Regione in cui ha sede la società, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un altro consigliere.

8. La convocazione è fatta dal Presidente mediante raccomandata a/r, spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tale modalità venga concordata fra tutti i partecipanti, che gli stessi possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

10. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

11. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi o il revisore unico, se nominati.

12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica, nonché il voto favorevole della maggioranza assoluta dei medesimi.

13. Delle deliberazioni del Consiglio, o delle decisioni dell'Amministratore unico, si effettuerà trascrizione nell'apposito Libro con verbale firmato dal Presidente (o Amministratore unico) e dal segretario della seduta.

14. All'Amministratore unico o al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria della società e, su autorizzazione dell'assemblea, i poteri di straordinaria amministrazione. Rientrano negli atti di straordinaria amministrazione l'acquisto, la vendita, la permuta di beni mobili ed immobili, nonché la stipula di mutui e la prestazione di fidejussioni a favore di terzi.

15. In occasione delle tornate congressuali convocate dagli organi statutari dell'Organismo o degli Organismi sportivi a cui la società risulti affiliata, il Presidente, informato il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ai fini dell'esercizio dei poteri riservati ai relativi tesserati dallo Statuto o Regolamento dell'Ente nazionale, convoca i tesserati interessati per l'individuazione, tramite elezione o altri metodi di espressione democratica, della rappresentanza della Società.

Articolo 12 - Compensi degli Amministratori

1. Agli Amministratori o all'Amministratore unico, investiti di particolari cariche o

funzioni, é corrisposto il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. Eventuali remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari cariche o funzioni saranno stabilita dall'Assemblea dei soci nel rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili o proventi.

Articolo 13 - Deleghe agli Amministratori

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori.

2. Il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare un Direttore tecnico dell'azienda anche tra persone estranee alla società, determinandone l'eventuale compenso.

3. Il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore Unico, nomina il coordinatore o i coordinatori dei settori di attività dallo stesso istituiti.

Articolo 14 – Settori di attività

1. Il CdA, o l'Amministratore Unico, possono istituire settori di attività che, guidati da un coordinatore da loro nominato, organizzino e governino parte delle attività statutariamente previste.

2. Tali settori dovranno predisporre il rendiconto annuale delle risorse economiche loro assegnate e dovranno rispettare le regole di contabilità statuite dal CdA o dall'Amministratore Unico; in ogni caso non potranno godere di autonomia finanziaria e patrimoniale, né di rappresentanza legale e giudiziale.

Articolo 15 - Organo di controllo

1. I soci, decidendo ai sensi di legge, possono in ogni momento nominare l'organo di

controllo in forma monocratica o collegiale, determinandone competenze, durata della carica ed eventuale indennità.

2. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo nei casi tempo per tempo stabiliti dalla legge.

3. Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, la società può in ogni caso avvalersi di un professionista che abbia maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali delle organizzazioni sportive dilettantistiche senza fine di lucro al fine di:

- 1) verificare la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali di natura sportiva dilettantistica;
- 2) verificare che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali e che non si configurino forme di distribuzione anche indiretta di utili o proventi;
- 3) collaborare alla definizione degli strumenti utili alla misurazione dell'impatto sociale dell'attività promossa e/o alla elaborazione del bilancio sociale.

Articolo 16 - Bilancio e Utili

1. L'esercizio sociale ha inizio il 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge. L'Assemblea determina la destinazione specifica degli eventuali utili di bilancio che - prelevata una somma non inferiore al cinque per cento (5%) da destinarsi a riserva legale, fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale - devono essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

2. Gli utili e comunque i proventi delle attività non possono, in alcun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette.

3. L'Assemblea per la discussione e approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio a norma e con le condizioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, ultimo comma.

Articolo 17 – Scioglimento

1. Lo scioglimento della società è deliberato dall'Assemblea generale dei soci con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, da soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.

2. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

3. Il residuo attivo che risultasse dopo il rimborso ai soci del valore nominale del capitale conferito deve essere devoluto a fini sportivi, acquisito il parere dell'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, devono essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Distretto nel cui ambito ha sede la società, entro trenta

giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte interessata. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

2. La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie demandate agli organismi di giustizia sportiva.

Articolo 19 - Norme Generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme dettate dal Codice civile e dalle leggi, anche speciali, in materia di società sportive dilettantistiche.